



ACI Informatica
Innovativi per tradizione



RDO

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO DI FORNITURA SEMPLIFICATO

Versione 1.6



SOMMARIO

1	DEFINIZIONI E NORME GENERALI	4
1.1	DEFINIZIONI	4
1.1.1	ACI INFORMATICA	4
1.1.2	RAPPRESENTANZA DI ACI INFORMATICA	4
1.1.3	APPALTATORE	4
1.1.4	RESPONSABILE DEL CONTRATTO	4
1.1.5	DOCUMENTI CONTRATTUALI	4
1.1.6	DUVRI	5
1.2	DIFFORMITÀ TRA DOCUMENTI CONTRATTUALI	5
1.3	OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E NORME	5
1.4	PRETESE DI TERZI E CLAUSOLA DI MANLEVA	6
1.5	USO DI LICENZE, PROPRIETÀ INDUSTRIALE, COMMERCIALE, BREVETTI, SOFTWARE E COPYRIGHT	6
1.5.1	USO DI LICENZE	6
1.5.2	PROPRIETÀ, COPYRIGHT	6
1.6	DOVERE DI RISERVATEZZA	7
1.7	DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO	7
1.8	CODICE ETICO E MODELLO ORGANIZZATIVO	8
1.9	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	8
2	ESECUZIONE DELLA FORNITURA	8
2.1	OBBLIGHI DELL'APPALTATORE NELL'ESPLETAMENTO DELLA FORNITURA	8
2.2	PRESA IN CONSEGNA	9
2.3	SORVEGLIANZA	9
2.4	SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ	9
2.5	SICUREZZA	10
2.5.1	MISURE PER LA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO	10
2.6	PERSONALE ADDETTO ALLA FORNITURA	11
2.6.1	GENERALITÀ	11
2.6.2	TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE	13
2.6.3	TUTELA DEL PERSONALE E RELATIVE PROVVIDENZE	13
2.6.4	PROVA DEGLI ADEMPIMENTI	13
2.6.5	ORARIO DI LAVORO	13
2.7	COORDINAMENTO E SUBORDINAZIONE RISPETTO AD ALTRE ATTIVITÀ DI ACI INFORMATICA	14
3	PREZZI CONTRATTUALI	14
3.1	REMUNERATIVITÀ DEI PREZZI CONTRATTUALI	15
4	ACCETTAZIONE DELLA FORNITURA E CONTABILITÀ DELLE PRESTAZIONI	15



4.1	RESPONSABILITÀ E DANNI	15
4.2	PENALI	17
4.3	MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO. INTERESSI SUI PAGAMENTI	18
4.4	TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	20
4.5	CESSIONE DEI CREDITI	21
4.6	IMPOSTE E TASSE	22
5	SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO	22
5.1	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	22
5.2	RECESSO DAL CONTRATTO	22
6	LEGGE APPLICABILE	23



1 DEFINIZIONI E NORME GENERALI

1.1 Definizioni

Si conviene che le seguenti dizioni ed espressioni menzionate nei documenti contrattuali stiano rispettivamente ad indicare e a definire:

1.1.1 ACI Informatica

ACI Informatica S.p.A. (nel seguito denominata “*ACI Informatica*” o “*Stazione Appaltante*”).

1.1.2 Rappresentanza di ACI Informatica

Per “Rappresentanza di ACI Informatica S.p.A.” si intendono il Responsabile Unico del Progetto di ACI Informatica (nel seguito denominato anche “*RUP*” o “*Responsabile Unico del Progetto*”) ed il Responsabile della fase di Esecuzione del Contratto di ACI Informatica (di seguito anche “*RE*” o “*Responsabile della fase di Esecuzione del Contratto*”).

1.1.3 Appaltatore

Per “Appaltatore” si intende la persona fisica o giuridica o altro soggetto, anche nella forma del Raggruppamento temporaneo tra imprese, o consorzio o altra forma di cui all’articolo 65 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., che, con la firma del Contratto di appalto, si impegna ad eseguire la Fornitura.

1.1.4 Responsabile del Contratto

Il Responsabile del Contratto è il rappresentante dell’Appaltatore, designato all’atto della accettazione del Contratto, cui competono tutte le responsabilità che, a norma delle vigenti disposizioni, derivano dalla conduzione tecnica ed amministrativa della Fornitura.

1.1.5 Documenti contrattuali

Il complesso degli atti da cui risulta l’accordo tra i contraenti per l’esecuzione della Fornitura appaltata, comprendente, di norma, i seguenti documenti:

- a) Contratto di appalto di Fornitura: il documento in cui sono precisati l’oggetto del Contratto di appalto e le specifiche clausole che lo disciplinano sul piano economico ed amministrativo.



- b) Offerta economica allegata al contratto, con elenco dei prezzi, i.e. il documento che contiene i prezzi unitari delle componenti oggetto della Fornitura, le descrizioni, i codici di posizione.
- c) Capitolato Generale di Appalto di Fornitura Semplificato: il presente documento contenente le condizioni generali che regolano il Contratto di appalto di Fornitura.
- d) Specifiche Tecniche e Capitolati Tecnici, contenenti le caratteristiche tecniche e funzionali, le eventuali norme di costruzione e di accettazione e collaudo dei prodotti forniti.

1.1.6 DUVRI

Il DUVRI è il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze ai sensi del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i..

1.2 Difformità tra documenti contrattuali

Con riferimento ai documenti contrattuali si precisa che, in caso di difformità o incompatibilità tra le pattuizioni del Contratto e i termini e/o le condizioni di alcuno dei documenti allegati e/o richiamati, prevarranno le pattuizioni presenti nel Contratto. In caso di difformità o incompatibilità tra taluni dei documenti contrattuali menzionati nell'art. 1.1.5, la prevalenza è determinata dall'ordine secondo il quale i documenti stessi vi si trovano elencati.

1.3 Osservanza di leggi, regolamenti e norme

L'Appaltatore, sotto la sua esclusiva responsabilità, deve ottemperare alle disposizioni legislative come pure osservare tutti i regolamenti, le norme, le prescrizioni delle competenti Autorità in materia di Fornitura, di contratti di lavoro, di sicurezza ed igiene del lavoro e di quanto altro possa comunque interessare l'appalto di Fornitura.

A nessun effetto saranno considerati come dipendenti di ACI Informatica coloro della cui opera si avvarrà l'Appaltatore ai fini dell'espletamento della Fornitura ad esso affidata, intendendosi ACI Informatica del tutto estranea rispetto ad ogni e qualsiasi rapporto intercorrente fra l'Appaltatore medesimo e le persone anzidette.

Il Contratto deve essere espletato nel completo rispetto di tutte le disposizioni vigenti in materia di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso.

In particolare, nei confronti del rappresentante legale, dei componenti dell'organo di amministrazione dell'Appaltatore, dei membri del Collegio Sindacale o, nei casi contemplati dall'art. 2477 del Codice Civile, del Sindaco, nonché nei confronti dei soggetti che svolgono compiti di vigilanza, non dovranno essere stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di



cui alla predetta normativa, né dovranno essere pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero pronunciate condanne che comportino l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione.

Per tutta la durata del Contratto, inoltre, l'Appaltatore deve garantire il permanere dei requisiti di idoneità/qualificazione richiesti in sede di affidamento del Contratto.

Il mancato rispetto, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti e delle obbligazioni poste a carico dello stesso ai sensi del presente articolo, legittima ACI Informatica alla risoluzione del Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 codice civile.

1.4 Pretese di terzi e clausola di manleva

L'Appaltatore tiene indenne ACI Informatica da ogni responsabilità per danni a persone, luoghi ed a cose, sia per quanto riguarda i propri dipendenti, ausiliari, collaboratori e/o subappaltatori e contraenti ed i materiali di sua proprietà, sia per quanto riguarda i danni che esso dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dell'appalto e delle attività connesse e, in ogni caso, per qualunque altro rischio di esecuzione da qualsiasi causa determinato. L'Appaltatore assume altresì la responsabilità per i danni subiti da ACI Informatica a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dell'appalto.

1.5 Uso di licenze, proprietà industriale, commerciale, brevetti, software e copyright

1.5.1 Uso di licenze

L'Appaltatore garantisce in ogni tempo ACI Informatica e si impegna a tenere quest'ultima manlevata ed indenne, contro ogni rivendicazione e/o pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, licenze, disegni, modelli, marchi di fabbrica ed altro, adottati per l'espletamento della Fornitura nonché i materiali, i procedimenti ed i mezzi utilizzati nell'esecuzione del Contratto. In particolare, l'Appaltatore si impegna altresì ad intervenire in ogni eventuale giudizio che venisse promosso nei confronti di ACI Informatica, salvo sempre il diritto di quest'ultima ad essere risarcita dall'Appaltatore di tutti i danni e di tutte le spese che fosse stata costretta per tali motivi a sostenere.

1.5.2 Proprietà, copyright

Con l'accettazione del Contratto, l'Appaltatore riconosce ed accetta che i prodotti software realizzati per ACI Informatica in esecuzione del Contratto e gli eventuali sviluppi degli stessi sono di esclusiva proprietà di ACI Informatica, senza bisogno di ulteriori



formalità, e che quest'ultima ne potrà disporre liberamente e senza alcun vincolo ivi compresi tutti i diritti di sfruttamento economico relativi ai prodotti software oggetto di sviluppo ai sensi del Contratto, fermo restando il diritto dell'Appaltatore ad esserne riconosciuto autore.

Il diritto di proprietà di ACI Informatica sui prodotti software si intende esteso ai relativi manuali operativi, alle specifiche funzionali e a qualunque documento o informazione, su qualunque supporto riportati (tangibile e/o intangibile) e consegnati dall'Appaltatore a ACI Informatica nell'ambito dell'esecuzione della Fornitura, ivi inclusi i codici sorgente.

L'Appaltatore potrà utilizzare a titolo gratuito i prodotti software trasferiti ad ACI Informatica ai soli fini dell'esecuzione del Contratto, salvo che le Parti non si accordino diversamente.

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Stazione Appaltante avrà facoltà di dichiarare risolto il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile.

1.6 Dovere di riservatezza

L'Appaltatore è tenuto a mantenere la più assoluta riservatezza per quanto concerne l'uso di tutti i documenti e i disegni riguardanti l'oggetto dell'appalto e ad astenersi, salvo esplicito benestare di ACI Informatica, dal pubblicare o comunque diffondere fotografie ed articoli su quanto fosse venuto a sua conoscenza in relazione all'espletamento dell'appalto medesimo. Egli deve inoltre astenersi dall'effettuare fotografie e/o filmati delle opere eseguite da terzi per conto di ACI Informatica, salvo esplicito benestare di ACI Informatica stessa.

La violazione dell'obbligo di cui al presente articolo legittima ACI Informatica alla risoluzione del Contratto di appalto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 codice civile.

1.7 Divieto di cessione del Contratto

Salvo quanto previsto in merito alla modifica soggettiva del Contratto ai sensi dell'articolo 120, co. 1, lett. d), del D.Lgs. n. 36/2023, è vietata la cessione del Contratto sotto qualsiasi forma. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore a quanto stabilito nel precedente comma, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Stazione Appaltante avrà facoltà di dichiarare risolto il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile.



1.8 Codice Etico e Modello organizzativo

L'Appaltatore dichiara di aver preso visione e di impegnarsi a rispettare e a far osservare ai soggetti che operano, per conto dell'Appaltatore stesso, in relazione all'esecuzione del Contratto, tutte le prescrizioni contenute nel Piano di Prevenzione della Corruzione, nel Modello Organizzativo e nel Codice Etico adottato da ACI Informatica ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e pubblicato sul sito di ACI Informatica www.informatica.aci.it, nella sezione Trasparenza, e sul Portale Acquisti. L'inosservanza delle suddette prescrizioni costituirà inadempienza agli obblighi del Contratto, e legittimerà ACI Informatica a valutare l'adozione delle opportune misure di tutela, tra cui la risoluzione di diritto del Contratto stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, fermo restando il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

1.9 Trattamento dei dati personali

Tutte le informazioni di carattere personale utilizzate per le finalità di cui al Contratto dovranno essere gestite in coerenza con la normativa vigente in materia di trattamento e di protezione dei dati personali.

Ai fini dell'espletamento delle attività e delle forniture oggetto del Contratto, ACI Informatica potrebbe acquisire e trattare i dati personali riferiti ai dipendenti e ai collaboratori dell'Appaltatore.

A tal proposito, l'Appaltatore assicura di aver reso adeguata informativa, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, agli interessati, manlevando espressamente ACI Informatica da ogni responsabilità derivante dall'illegittima comunicazione dei dati personali riferiti agli stessi.

2 ESECUZIONE DELLA FORNITURA

2.1 Obblighi dell'Appaltatore nell'espletamento della Fornitura

La Fornitura deve essere conforme, nel suo complesso e in ogni sua parte, oltre che alle prescrizioni contrattuali, a tutte le disposizioni legislative e/o regolamentari e alle prescrizioni stabilite dalle competenti Autorità nazionali, vigenti all'atto della consegna della Fornitura stessa ad ACI Informatica.

L'Appaltatore deve provvedere all'ottenimento di tutti i permessi, autorizzazioni e/o licenze necessari per l'espletamento della Fornitura, ad eccezione di quelli che la legge espressamente prevede a cura della Stazione Appaltante, per l'ottenimento dei quali l'Appaltatore si impegna comunque a fornire, ove richiesta, la necessaria assistenza e/o documentazione.



I prodotti oggetto della Fornitura saranno consegnati, unitamente al codice sorgente degli stessi, dall'Appaltatore ad ACI Informatica pronti per il normale funzionamento commerciale.

Tutti gli obblighi e gli oneri inerenti l'esecuzione del Contratto devono intendersi a completo ed esclusivo carico dell'Appaltatore, ad esclusione di quelli esplicitamente posti dal presente Capitolato a carico di ACI Informatica; resta inteso, pertanto, che l'enunciazione, nel presente Capitolato, degli obblighi ed oneri a carico dell'Appaltatore deve intendersi a titolo meramente esemplificativo e non limitativo.

2.2 Presa in consegna

La Fornitura è definitivamente presa in consegna da ACI Informatica, previa verifica di conformità, al Termine di Ultimazione (TU).

Pertanto dal suddetto termine avviene il passaggio di proprietà nonché il trasferimento a carico di ACI Informatica del rischio per il perimento o danneggiamento della Fornitura.

2.3 Sorveglianza

ACI Informatica ha diritto di controllare e verificare, tramite personale della Rappresentanza di ACI Informatica, la perfetta osservanza, da parte dell'Appaltatore, di tutte le patteggiamenti contrattuali e di tutte le disposizioni emanate da ACI Informatica stessa nel corso della Fornitura, nonché il corretto e tempestivo svolgimento, da parte dell'Appaltatore medesimo di tutte le attività necessarie per l'esecuzione del Contratto. A tal fine, il personale di ACI Informatica all'uopo autorizzato può accedere in ogni momento, durante il normale orario di lavoro, nei luoghi ove si svolgono le suddette attività.

I controlli e le verifiche, eseguiti dal personale di ACI Informatica, anche in assenza di obiezioni da parte dello stesso, non liberano l'Appaltatore dagli obblighi e responsabilità inerenti il corretto espletamento del Contratto e la conformità della Fornitura alle clausole contrattuali, né lo sollevano dagli obblighi derivanti dalle disposizioni di leggi e/o regolamentari vigenti.

Tali controlli e verifiche non possono, inoltre, essere invocati dall'Appaltatore a giustificazione di eventuali ritardi e/o inadempienze dell'Appaltatore, adducendo gli stessi quali causa di interferenza nelle modalità di conduzione delle prestazioni oggetto dell'appalto, ivi inclusa l'utilizzazione dei mezzi d'opera, dei macchinari e dei materiali.

2.4 Svolgimento delle attività

L'Appaltatore è tenuto ad utilizzare in modo corretto e diligente le aree, i locali, gli impianti e le installazioni di proprietà di ACI Informatica, comunque interessati dalla Fornitura, e a provvedere, in caso di danneggiamento, alle conseguenti riparazioni, ripristini e indennizzi.



In particolare, in caso di danneggiamento, l'Appaltatore dovrà darne immediata comunicazione ad ACI Informatica e dovrà prontamente provvedere, a propria cura e spese, alla riparazione ed al ripristino delle parti danneggiate sulla base delle indicazioni di ACI Informatica e previo accertamento dei danni e specifico benessere da parte di ACI Informatica stessa.

ACI Informatica si riserva in ogni caso la facoltà di riprendere in consegna gli impianti riparati subordinatamente al buon esito dei controlli, delle prove e degli eventuali collaudi, per l'esecuzione dei quali l'Appaltatore medesimo dovrà fornire tutta la necessaria assistenza.

2.5 Sicurezza

2.5.1 Misure per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

ACI Informatica si riserva la facoltà di verificare in ogni momento il preciso e puntuale adempimento, da parte dell'Appaltatore, di tutte le obbligazioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente. Resta in ogni caso inteso che in nessun modo tali verifiche sollevano l'Appaltatore dalla piena e completa responsabilità che gli compete.

Le prestazioni contrattuali che dovranno essere svolte presso gli uffici di ACI Informatica dovranno essere eseguite, di norma, nel corso del normale orario di lavoro degli uffici. L'accesso negli uffici di ACI Informatica e la disponibilità dei relativi ambienti, in relazione e ai fini dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, saranno consentiti nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di sicurezza e di accesso. In relazione a ciò, l'Appaltatore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle suddette prestazioni, gli uffici di ACI Informatica continueranno a essere utilizzati, per la loro destinazione istituzionale, dal personale di ACI Informatica e/o di terzi autorizzati. L'Appaltatore si impegna, pertanto, a eseguire le summenzionate prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo o indennizzo, salvaguardando le esigenze di ACI Informatica e di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto, e nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di sicurezza e accesso.

Il personale dell'Appaltatore sarà tenuto ad osservare la normativa vigente in materia di impianti e, in particolare, le disposizioni sull'accesso e la mobilità all'interno degli immobili di ACI Informatica. Il personale preposto all'esecuzione delle attività oggetto del Contratto da svolgersi presso gli uffici e gli ambienti di ACI Informatica potrà accedervi previa comunicazione ad ACI Informatica dei relativi nominativi e dati anagrafici unitamente agli estremi di un documento di identificazione, e sarà dotato, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e della Legge 136/2010, di una tessera di riconoscimento, da esibire durante l'esecuzione dei lavori, corredata di fotografia, contenente l'indicazione del datore di lavoro, le generalità del lavoratore, il relativo numero di matricola, nonché la data di assunzione. Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento dovrà contenere anche l'indicazione della Stazione Appaltante. Il suddetto personale e i suddetti lavoratori si



impegnano, nella frequentazione degli uffici e degli ambienti di ACI Informatica, a portare in modo visibile tale tessera di riconoscimento.

L'Appaltatore è tenuto a dettare le norme disciplinari e comportamentali alle quali il proprio personale dovrà attenersi nell'esecuzione delle attività oggetto del Contratto, e a garantire il rispetto, da parte del personale stesso, delle disposizioni interne di ACI Informatica. In particolare, l'Appaltatore, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs, 81/08 e s.m.i., dichiara di avere ricevuto copia integrale del 'Piano di Emergenza Sicurezza – Piano di emergenza per tutto il personale' relativo alle sedi di ACI Informatica presso cui andranno svolte le attività contrattuali, e di averne acquisito piena e adeguata conoscenza, e si obbliga a rispettarne e a farne rispettare integralmente i relativi contenuti dal proprio personale, e a far sì che il proprio personale si obblighi ad adottare tutte le misure previste dalle prescrizioni delle vigenti norme antinfortunistiche e dalle disposizioni di legge e regolamenti in materia di sicurezza.

In caso di mancato rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia di tutela di salute e sicurezza dei lavoratori, ACI Informatica ha facoltà di risolvere il Contratto di appalto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile.

2.6 Personale addetto alla Fornitura

2.6.1 Generalità

L'Appaltatore deve provvedere alla conduzione delle prestazioni oggetto del Contratto con personale idoneo, di provate capacità ed adeguato, qualitativamente e numericamente, alle necessità connesse alla prestazione in relazione agli oneri ed obblighi derivanti dal Contratto. In particolare, egli deve servirsi di tutta la mano d'opera comune, qualificata e specializzata occorrente per l'esecuzione delle prestazioni appaltate nei termini previsti dal Contratto/Accordo quadro.

I lavoratori impiegati nell'espletamento della Fornitura – assunti a tempo determinato o indeterminato dall'Appaltatore in base agli usuali e regolari contratti di lavoro subordinato ovvero di prestazione di lavoro autonomo conformi alla vigente disciplina di settore - saranno soggetti, anche laddove la prestazione venga effettuata presso locali ACI Informatica, all'esclusivo potere organizzativo, direttivo e disciplinare dell'Appaltatore che risponderà dei danni alle persone e alle cose provocati nello svolgimento della Fornitura, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte della Stazione Appaltante; in relazione a ciò, l'Appaltatore si obbliga a contrarre apposita polizza assicurativa e si obbliga espressamente a tenere indenne e a manlevare ACI Informatica da ogni e qualsivoglia azione risarcitoria e/o pretesa retributiva da chiunque proposta nei confronti della predetta Stazione Appaltante.



A seguito di esplicita richiesta di ACI Informatica, l'Appaltatore dovrà comprovare la corresponsione, ai dipendenti impiegati nell'appalto, dei trattamenti retributivi loro dovuti, inoltrando alla stessa copia della documentazione di lavoro ad essi relativa.

L'Appaltatore non ha comunque diritto ad alcun compenso aggiuntivo se, per far fronte alle prestazioni contrattuali, risulta necessario modificare, rispetto a quanto inizialmente previsto, la consistenza del personale da impiegare, in termini qualitativi e/o quantitativi.

L'Appaltatore è tenuto ad impiegare personale di gradimento di ACI Informatica ed è tenuto a procedere all'allontanamento e/o alla sostituzione - nel rispetto delle norme vigenti e senza oneri per ACI Informatica - di quel personale per il quale ACI Informatica avanzasse apposita richiesta.

Nel caso di esercizio di tale facoltà, l'Appaltatore dovrà provvedere all'allontanamento e/o alla sostituzione delle persone non gradite entro e non oltre 2 (due) giorni dal ricevimento della comunicazione.

L'Appaltatore si impegna altresì alla sostituzione preventiva del personale assente per ferie e tempestiva in caso di malattia, etc. allo scopo di evitare disservizi nell'espletamento della Fornitura.

Prima dell'inizio delle prestazioni, l'Appaltatore dovrà consegnare a ACI Informatica l'elenco del personale -proprio e di ogni sub-contraente presente sul sito o presso locali ACI Informatica- corredato da un estratto del Libro Unico del Lavoro ("LUL") dei datori di lavoro.

L'Appaltatore garantisce altresì di astenersi dall'utilizzo di lavoro minorile, manodopera in nero o forme equivalenti di sfruttamento.

L'Appaltatore è ritenuto responsabile unico dell'operato del proprio personale impiegato nello svolgimento della Fornitura.

L'Appaltatore è tenuto a fornire al suddetto personale indumenti di lavoro decorosi, adeguati alle caratteristiche dell'attività da svolgere e muniti di scritta di identificazione (da concordare con ACI Informatica) che rendano evidente il nome della Ditta di appartenenza.

Il personale in servizio dovrà mantenere un contegno riguardoso e corretto. In particolare è tenuto all'assoluto riserbo in ordine agli atti e ai documenti di cui viene a conoscenza nel corso dello svolgimento della prestazione.

Al personale in parola è fatto divieto assoluto di utilizzare le attrezzature e le apparecchiature ACI Informatica (fotocopiatrici, fax, telefoni, ecc.), che esulano dall'espletamento della Fornitura.

L'Appaltatore s'impegna a richiamare e, se del caso, sostituire il personale che non osserva una condotta irreprensibile.



2.6.2 Trattamento economico del personale

L'Appaltatore deve applicare, nei confronti di tutto il personale utilizzato per l'espletamento della Fornitura, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili vigenti ai sensi dell'art. 2070 del c.c. nonché ai sensi dell'art. 11 D.Lgs. n. 36/2023 alla categoria e nelle località in cui si svolgono le prestazioni, e le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni, nonché adempiere regolarmente agli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali, previdenziali e di qualsiasi specie, in conformità delle leggi, dei regolamenti e delle norme in vigore. L'Appaltatore è il solo responsabile dell'assolvimento degli obblighi predetti.

L'Appaltatore dichiara di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

L'Appaltatore è tenuto a presentare il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) di cui alla Legge n. 266/2002 e s.m.i. o Dichiarazione Sostitutiva attestante l'assolvimento, da parte dell'Appaltatore stesso, degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile.

La violazione degli obblighi ed oneri imposti dal presente articolo costituisce grave inadempimento e legittima ACI Informatica alla risoluzione in danno del Contratto di appalto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile.

2.6.3 Tutela del personale e relative provvidenze

L'Appaltatore è tenuto a provvedere alla tutela materiale e morale del personale dipendente comunque addetto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto. A tale fine egli è tenuto, pertanto, ad osservare ed applicare tutte le norme sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

2.6.4 Prova degli adempimenti

L'Appaltatore, ove ACI Informatica lo richieda, deve dimostrare di aver adempiuto alle disposizioni richiamate nel presente documento, restando inteso che la mancata richiesta da parte di ACI Informatica non lo esonera in alcun modo dalle sue responsabilità.

2.6.5 Orario di lavoro



Le attività oggetto del Contratto verranno normalmente eseguite nelle 5 (cinque) giornate feriali settimanali durante il normale orario di lavoro giornaliero del personale ACI Informatica.

Eventuali attività che, per ragioni di erogazione della Fornitura, dovessero essere eseguite in giornate festive, di sabato o comunque al di fuori del suddetto orario di lavoro, verranno preventivamente concordate e non daranno luogo, per l'Appaltatore, a maggiorazioni o compensi di sorta, fatto salvo quanto diversamente previsto e regolato dal Contratto.

Qualora, per proprie particolari esigenze, l'Appaltatore intendesse effettuare le attività nelle giornate di sabato, festive o al di fuori del normale orario di lavoro, dovrà farne richiesta con congruo anticipo a ACI Informatica.

ACI Informatica si riserva - a suo insindacabile giudizio - la facoltà di accordare o meno l'esecuzione delle attività nell'orario di lavoro richiesto.

2.7 Coordinamento e subordinazione rispetto ad altre attività di ACI Informatica

L'Appaltatore è tenuto a svolgere la propria prestazione senza arrecare molestia e, comunque, in modo da non ostacolare l'attività svolta direttamente da ACI Informatica e da altri fornitori o appaltatori che si trovassero ad operare negli stessi ambienti di lavoro, per il buon andamento dell'insieme di tutte le prestazioni.

In ogni modo, l'Appaltatore deve mantenere gli opportuni contatti con i suddetti fornitori e appaltatori in maniera da non ostacolare il migliore coordinamento di tutte le attività e senza che tale circostanza possa costituire causa giustificatrice della richiesta di maggiori oneri e/o compensi da parte dell'Appaltatore.

In caso di inosservanza delle disposizioni del presente articolo, l'Appaltatore è responsabile di tutte le conseguenze che ne possano derivare.

I luoghi in cui si eseguono le prestazioni oggetto del Contratto, devono essere mantenuti adeguatamente puliti ed ordinati dall'Appaltatore durante tutto il periodo di svolgimento delle prestazioni medesime.

3 PREZZI CONTRATTUALI



3.1 Remuneratività dei prezzi contrattuali

La Fornitura oggetto del Contratto di appalto è remunerata in base ai prezzi stabiliti in Contratto.

I prezzi contrattuali di Fornitura si riferiscono alle sole Forniture, interamente finite e complete in ogni loro parte anche accessoria ed eseguite, a regola d'arte, secondo le prescrizioni e modalità indicate nel Contratto, in esatta rispondenza allo scopo cui sono destinate.

I prezzi di Fornitura indicati nel Contratto sono comprensivi anche degli oneri relativi a:

- certificazione di prodotto;
- esecuzione delle prove e collaudi in fabbrica;
- tutta la documentazione richiesta nei documenti tecnici;
- imballaggio dei prodotti secondo le modalità precisate nella documentazione tecnica;
- trasporto dalle officine dell'Appaltatore a destino, scarico compreso, se non diversamente previsto in Contratto;
- oneri per sdoganamento delle merci. Si evidenzia che tutte le operazioni di sdoganamento ed i relativi costi nonché il pagamento di eventuali dazi, saranno eseguiti a cura e spese dell'Appaltatore extracomunitario (avvalendosi generalmente dello spedizioniere), ad esclusione dell'IVA dovuta che sarà sempre a carico di ACI Informatica. A tal proposito lo spedizioniere, oltre ad indicare la pertinente voce doganale nelle citate operazioni di sdoganamento, dovrà contattare per la suddetta anticipazione dell'IVA, la Direzione Amministrazione di ACI Informatica e dovrà successivamente provvedere alla consegna in sito delle apparecchiature suddette, dietro indicazioni in merito dell'Appaltatore;
- esecuzione delle attivazioni e collaudo in sito;
- altri oneri previsti nel Contratto per eventuali altre forniture accessorie a carico dell'Appaltatore.

3.2. Revisione prezzi

È ammessa la revisione prezzi con le modalità definite nel Contratto in accordo con l'art 60 del D.Lgs. 36/2023

4 ACCETTAZIONE DELLA FORNITURA E CONTABILITA' DELLE PRESTAZIONI

4.1 Responsabilità e danni

La responsabilità dell'Appaltatore, durante l'espletamento dell'appalto, deve intendersi riferita ai danni, arrecati a persone e cose di ACI Informatica e/o di terzi, direttamente e/o indirettamente connessi all'appalto. Sono compresi nelle responsabilità dell'Appaltatore gli eventuali danni che dovessero verificarsi nelle fasi di imballaggio, trasporto e collaudo



nonché quant'altro necessario per rendere la Fornitura completa, perfettamente funzionante e idonea allo scopo cui è destinata.

Per le Forniture con prestazioni in sito, l'Appaltatore è responsabile della corretta esecuzione delle stesse, anche se effettuate da terzi.

L'accertamento, la valutazione e la liquidazione dei danni saranno eseguiti dall'Appaltatore in contraddittorio con i danneggiati. L'Appaltatore si impegna in ogni caso a far firmare, all'atto della liquidazione, da persone che hanno giuridicamente la facoltà di impegnare l'Appaltatore stesso, dichiarazioni ampiamente liberatorie per ACI Informatica.

L'Appaltatore assume nei confronti di ACI Informatica la piena responsabilità per tutte le obbligazioni derivanti dal Contratto, garantendo anche per l'operato dei suoi collaboratori e/o subcontraenti.

In caso di subappalto, l'Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti di ACI Informatica, in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

L'Appaltatore si impegna a tenere ACI Informatica indenne e manlevata da ogni responsabilità per incidenti e/o infortuni che, nell'esecuzione del Contratto/Accordo quadro, possano derivare al personale dell'Appaltatore stesso e/o di ACI Informatica ovvero a loro collaboratori e/o a terzi.

L'Appaltatore si impegna ad agire con la massima diligenza e ad assumere ogni iniziativa necessaria e/o opportuna per evitare danni di qualsivoglia genere e natura a persone e cose. Ove questi si verificano, l'Appaltatore dovrà in ogni caso provvedere al completo e sollecito risarcimento degli stessi.

Fatti salvi i casi di dolo o colpa grave ovvero di violazione di norme di legge, regolamentari e/o delle prescrizioni e disposizioni delle autorizzazioni e permessi da parte dell'Appaltatore e/o di suoi rappresentanti, ausiliari, dipendenti, amministratori, subappaltatori o fornitori, la responsabilità massima dell'Appaltatore per inadempimento alle obbligazioni contrattuali e il conseguente obbligo di pagamento a favore di ACI Informatica a titolo di risarcimento danni non potrà eccedere il doppio del valore complessivo del Contratto.

In ogni caso, l'Appaltatore non può pretendere compensi per danni, se non in caso di forza maggiore. In tale evenienza, l'Appaltatore dovrà darne comunicazione alla Rappresentanza di ACI Informatica entro il termine di 5 giorni dalla data dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento. Al fine di determinare l'importo da riconoscere a titolo risarcitorio, il RE, in presenza dell'Appaltatore, provvede alla redazione di un processo verbale, accertando lo stato delle cose dopo il danno (rapportato allo stato precedente), le cause dei danni (precisando l'eventuale causa di forza maggiore), l'eventuale negligenza, con indicazione del responsabile, l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del RE.



4.2 Penali

In caso di difformità nell'esecuzione delle prestazioni rispetto ai termini e/o alle condizioni contrattualmente previste, l'Appaltatore dovrà corrispondere a ACI Informatica una somma a titolo di penale nella misura giornaliera indicata nel Contratto stesso.

E' espressamente fatta salva la risarcibilità dell'ulteriore danno, in aggiunta all'importo delle penali precisate nel Contratto di appalto. Il suddetto danno potrà consistere tanto nel danno emergente che nel lucro cessante, fermo restando che l'importo complessivo del risarcimento del danno non potrà in ogni caso eccedere il doppio del valore complessivo del Contratto di appalto o del singolo Accordo Attuativo.

I relativi importi saranno trattenuti all'atto del primo pagamento utile delle fatture in corrispondenza alle prestazioni per le quali il termine contrattuale e/o le condizioni contrattuali siano disattese, ovvero all'atto del pagamento di quanto a qualsiasi titolo dovuto all'Appaltatore in relazione al Contratto.

Tutte le penali verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Appaltatore e comunicate dall'Appaltatore stesso ad ACI Informatica nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla contestazione stessa.

ACI Informatica si riserva la facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, oltre a chiedere il risarcimento di tutti i danni, nei seguenti casi:

- qualora l'importo complessivo delle penali inflitte all'Appaltatore raggiunga nel periodo di un mese la somma complessiva pari al 20% del corrispettivo maturato nel periodo;
- qualora l'ammontare complessivo delle penali inflitte raggiunga il 10% del corrispettivo contrattuale massimo dell'intera Fornitura. In ogni caso non saranno applicate penali superiori al 10% del corrispettivo complessivo del Contratto ai sensi dell'art. 126 del D.Lgs. 36/2023.

I provvedimenti di applicazione delle penali saranno comunicate tempestivamente all'ANAC, ai fini dell'iscrizione sul Casellario Informatico di cui alla delibera ANAC n. 272 del 20 giugno 2023 e del D.Lgs. 36/2023.

L'applicazione delle penali, non esime l'Appaltatore dall'osservanza di tutti gli obblighi contrattuali e di legge inerenti la corretta esecuzione del Contratto. Peraltro, la richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e/o che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale stessa.

Ferma restando l'applicazione delle penali previste nel presente articolo, ACI Informatica si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 del Codice Civile, nonché la risoluzione del Contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.



Fatto salvo quanto previsto nei precedenti commi, l'Appaltatore si impegna espressamente a rifondere l'ammontare di eventuali oneri che ACI Informatica dovesse sostenere – anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo – a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità dell'Appaltatore stesso.

ACI Informatica, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà compensare finanziariamente il credito con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati.

4.3 Modalità di fatturazione e pagamento. Interessi sui pagamenti

La fatturazione sarà effettuata elettronicamente secondo il formato "FatturaPA" nei termini previsti dalla normativa vigente secondo le modalità generali qui di seguito elencate, fermo restando che tali modalità potranno essere modificate e/o maggiormente dettagliate nel Contratto, in relazione alle specificità.

La fatturazione del corrispettivo relativo alla Fornitura verrà effettuata con riferimento al consuntivo delle forniture oggetto del Contratto correttamente eseguite dall'Appaltatore, collaudate con esito positivo e con positiva conclusione della verifica di conformità, e accettate e prese in consegna da ACI Informatica ai sensi del precedente art. 2.2, e sulla base dei parametri quantitativi.

In particolare, il pagamento del corrispettivo relativo alla Fornitura sarà regolato con la presentazione di fatture emesse dall'Appaltatore in base alle effettive consegne delle forniture (consuntivazioni mensili o con le diverse cadenze eventualmente stabilite nel Contratto). . La consuntivazione di ciascun mese (o della diversa periodicità stabilita nel Contratto) La consuntivazione di ciascun mese (o della diversa periodicità stabilita nel Contratto) dovrà essere presentata dall'Appaltatore entro il giorno 5 del mese successivo al periodo di riferimento. La consuntivazione sarà approvata integralmente o parzialmente dalla Rappresentanza di ACI Informatica entro 30 (trenta) giorni naturali consecutivi dalla data di presentazione da parte dell'Appaltatore. La consuntivazione approvata costituisce il riferimento per la fatturazione delle attività; in mancanza di approvazione non potranno essere emesse le fatture corrispondenti. L'Appaltatore non potrà emettere fatture per un importo superiore a quello approvato.

Ciascuna fattura elettronica, che dovrà essere emessa e resa disponibile nei termini previsti dalla normativa vigente, dovrà

- (i) indicare espressamente la causale del pagamento,
- (ii) contenere i riferimenti al Contratto relativi al numero, alla data, e al codice CIG (Codice Identificativo Gara),
- (iii) essere emessa secondo il formato "FatturaPA" nei confronti di: ACI Informatica S.p.A., Via Fiume delle Perle n. 24 – 00144 ROMA, Codice Fiscale: 00405030586, Partita IVA: 00883311003, Codice Univoco della Pubblica Amministrazione **N5BL4E**.



Nella Sezione Dati contratto (2.1.3) della fattura elettronica devono essere valorizzati i seguenti dati:

- (2.1.3.2) Numero ordine
- (2.1.3.3) Data dell'ordine
- (2.1.3.7) Codice CIG

inoltre, nel campo (2.2.2.7) Esigibilità IVA deve essere riportato il valore 'S' del file .xml, a indicare che le fatture sono state emesse in regime di scissione dei pagamenti (split payment) IVA ai sensi dell'art. 17- ter DPR 633/72.

Ai fini del pagamento del corrispettivo, e comunque ove vi siano fatture elettroniche in pagamento, ACI Informatica procederà, per quanto di competenza e secondo la normativa vigente, ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che, a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui al presente comma, non venga corrisposta da ACI Informatica, non produrrà alcun interesse.

Le suddette fatture elettroniche dovranno essere corredate da una nota dell'Appaltatore attestante la perfetta esecuzione delle prestazioni richieste, il rispetto degli adempimenti previsti e dei livelli di servizio definiti, controfirmate dal responsabile dell'Ufficio interessato dell'Appaltatore stesso.

In esito alla positiva conclusione della verifica di conformità, l'importo delle fatture di cui al presente articolo sarà bonificato a 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data della loro ricezione, i cui estremi identificativi, unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate a operare su tale conto, saranno comunicati ad ACI Informatica nei termini di cui all'art. 3, comma 7, della Legge del 13 agosto 2010 n. 136, così come modificata dal D.L. del 12 novembre 2010 n. 187.

Il corrispettivo che l'Appaltatore dovrà indicare in fattura elettronica sarà pari al 99,50 % di quello maturato nel periodo di riferimento. La differenza dello 0,50% costituirà la trattenuta ex art. 11 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. che sarà svincolata soltanto in sede di liquidazione finale a conclusione ed accettazione della Fornitura, previa presentazione di regolare fattura.

ACI Informatica rientra tra i soggetti nei confronti dei quali si applica la scissione dei pagamenti (split payment) IVA ai sensi dell'art. 17-ter, comma 1bis, del DPR 633/72, così come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 148 del 16/10/2017. Pertanto le fatture elettroniche emesse nei confronti di ACI Informatica dovranno riportare la dicitura "fattura elettronica emessa in regime di scissione dei pagamenti (split payment) IVA ai sensi dell'art. 17-ter DPR 633/72".

In ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, ACI Informatica in qualità di società a totale partecipazione pubblica, per ogni pagamento di importo superiore ai limiti di legge, procederà a verificare se il beneficiario sia



inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate-Riscossione (già Equitalia S.p.A.), ai sensi dell'art. 3 del Decreto Ministeriale 40/2008, comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario e sospenda e/o disponga il versamento, totale o parziale, delle somme oggetto di verifica all'Agente della riscossione, ACI Informatica darà seguito a tali prescrizioni e nessuna pretesa, per interessi o altro, potrà essere avanzata nei confronti della stessa ACI Informatica.

In caso di contestazione da parte di ACI Informatica i pagamenti saranno sospesi sino alla definitiva verifica di conformità della Fornitura e dell'accertamento della regolarità della Fornitura stessa.

In caso di ritardo nei pagamenti oltre il termine suddetto vengono riconosciuti all'Appaltatore gli interessi legali di mora di cui al D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i..

4.4 Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, così come modificato e integrato dal D.L. 187/2010 e dalla relativa legge di conversione 217/2010, tutti i movimenti finanziari relativi alla realizzazione della Fornitura oggetto del Contratto devono essere registrati dall'Appaltatore su un conto corrente dedicato e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o con altri strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni (cd "obbligo di tracciabilità"), con le indicazioni richieste dalla Legge (ad esempio, il Codice CIG – Codice Identificativo Gara - della commessa, da indicare nella causale delle fatture elettroniche emesse, unitamente al riferimento al Contratto).

L'inosservanza dell'obbligo di tracciabilità di cui al precedente comma determina la nullità assoluta del Contratto ai sensi dell'art. 1418 del Codice Civile e dell'art. 3 comma 8 della legge n. 136/2010.

In tutti i casi in cui le transazioni finanziarie relative allo svolgimento della Fornitura oggetto del Contratto siano state eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, si determinerà la risoluzione immediata e di diritto del Contratto stesso.

L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, deve darne immediata comunicazione all'ACI Informatica ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Roma.

L'Appaltatore provvederà altresì a comunicare ad ACI Informatica – nei termini di cui all'art. 3 comma 7 della L. 136/2010, così come modificato dal D.L. 187/2010 e dalla relativa legge di conversione 217/2010 - gli estremi identificativi (Codice IBAN) del conto corrente dedicato intestato all'Appaltatore stesso, unitamente alle generalità e al codice fi-



scale delle persone delegate a operare su tale conto. L'Appaltatore dovrà utilizzare il proprio conto corrente dedicato in conformità a quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. L'Appaltatore dichiara inoltre che il predetto conto corrente è conforme a quanto previsto dalla L. 136/2010 'Piano straordinario contro le mafie, nonché Delega al Governo in materia di normativa antimafia' e s.m.i.. L'Appaltatore è obbligato a comunicare, sotto la propria esclusiva responsabilità, alla Stazione Appaltante, entro e non oltre 7 giorni, mediante PEC o Raccomandata A.R. da inoltrarsi presso ACI Informatica – Direzione Approvvigionamenti e Logistica e Direzione Amministrazione Bilancio e Controllo), via Fiume delle Perle 24, 00144 Roma - ogni modifica relativa agli estremi identificativi del conto corrente indicato, nonché alle generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operarvi. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'Appaltatore non potrà sollevare eccezioni in ordine a eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, le Parti rinviano alla disciplina dettata dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

4.5 Cessione dei crediti

Previa espressa accettazione di ACI Informatica, sulla base di quanto previsto dal presente articolo, è ammessa la cessione dei crediti ai sensi dell'art. 120, comma 12 del D.Lgs. n. 36/2023 ed in applicazione di quanto disposto dalla L. n. 52/1991.

Ai fini dell'opponibilità ad ACI Informatica della cessione dei crediti, l'atto di cessione dovrà essere stipulato con atto pubblico o scrittura privata autenticata e dovrà essere notificato alla Stazione Appaltante, mediante PEC o Raccomandata A.R. da inoltrarsi presso ACI Informatica S.p.A. – Direzione Approvvigionamenti e Logistica e Direzione Amministrazione, Bilancio e Controllo, via Fiume delle Perle n.° 24 – 00144 Roma, indicando espressamente il codice IBAN completo di numero di conto corrente (bancario/postale) sul quale deve essere effettuato il pagamento. Al suddetto conto corrente si applicano le disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i..

L'atto di cessione dovrà contenere l'indicazione del cedente, del cessionario, dell'importo e della natura del credito ceduto.

Il mancato rispetto di ciascuna delle anzidette prescrizioni determina l'inefficacia e l'inopponibilità della cessione nei confronti di ACI Informatica.

Resta inteso che l'efficacia dell'atto di cessione è subordinata all'approvazione – da rendersi entro il termine di 45 giorni dalla notifica della cessione – di ACI Informatica, che si riserva di verificare, di volta in volta, la sussistenza dei presupposti giuridici e contabili per l'opponibilità della cessione medesima nonché l'effettivo pagamento, da parte del cedente, nei confronti dei subappaltatori e/o subcontraenti. Decorso il suddetto termine senza che ACI Informatica abbia comunicato il proprio rifiuto alla cessione, quest'ultima si intende tacitamente accettata.



Resta inteso che, anche in caso di accettazione espressa della cessione, ACI Informatica potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente e derivanti dall'applicazione del presente Contratto.

È fatto divieto all'Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

4.6 Imposte e tasse

Tutte le tasse, imposte, diritti ed oneri di qualsivoglia natura gravanti sulla Fornitura saranno a carico dell'Appaltatore, ad eccezione dell'I.V.A. e di quelle che la legge espressamente pone a carico della Stazione Appaltante.

5 SCIoglimento del Contratto

5.1 Risoluzione del Contratto

Il Contratto di appalto può essere risolto da ACI Informatica, ai sensi delle disposizioni del Codice Civile e dell'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023, e in tutti i casi previsti nel presente Capitolato ove si fa espresso richiamo all'articolo 1456 codice civile e alla risoluzione di diritto, e nel Contratto.

ACI Informatica si riserva la facoltà di risolvere il Contratto nel caso in cui l'Appaltatore venga a trovarsi in una delle condizioni previste dagli artt. 94, 95 e 98 del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 che non consentono di concludere contratti con la Pubblica Amministrazione. Inoltre, ACI Informatica risolverà il Contratto nel caso che siano applicate nei confronti dell'Appaltatore misure di prevenzione di cui al D.Lgs. 06/09/2011 n 159 e s.m.i..

Nei casi di cui al comma precedente la risoluzione si verifica di diritto e con effetto immediato mediante unilaterale dichiarazione di ACI Informatica, da farsi con posta elettronica certificata.

Nell'ipotesi in cui la Stazione Appaltante proceda alla risoluzione del Contratto, spetterà all'Appaltatore esclusivamente il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dalla risoluzione del Contratto; ACI Informatica avrà diritto a far completare nel modo che riterrà più opportuno le prestazioni oggetto del Contratto, addebitandone la maggiore spesa sostenuta all'Appaltatore.

5.2 Recesso dal Contratto

E' in facoltà di ACI Informatica, in ogni momento e qualunque sia lo stato di svolgimento della Fornitura oggetto del Contratto, di recedere dallo stesso, secondo le modalità e criteri di cui all'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023.



Al momento del recesso, la Stazione Appaltante diviene in ogni caso unico titolare della proprietà esclusiva del prodotto delle forniture rese e dell'ulteriore documentazione, nonché di ogni altro diritto sulle medesime, senza che possano essere fatte valere dall'Appaltatore a qualsivoglia titolo pretese di sorta, anche in ordine ad ulteriori riconoscimenti, compensi, indennizzi o risarcimenti comunque denominati.

6 Legge applicabile

Il Contratto e tutti i diritti e gli obblighi da esso derivanti sono regolati, e saranno da interpretarsi, secondo la legge italiana.